



**Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti**

Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione
ed i Sistemi Informativi e Statistici
Direzione Generale Motorizzazione
Divisione 6
Contenzioso amministrativo e giurisdizionale
Via Caraci, n. 36 - 00157 Roma
Tel. 0641582732 - fax 0641582709

Roma,

02 MAG 2011

PROT. N. 13692

Alla Direzione Generale Territoriale
del Nord-Ovest
Via Cilea, n. 119
20151

MILANO

Alla Direzione Generale Territoriale
del Nord-Est
Strada della Motorizzazione Civile, n. 13
30174 VENEZIA-MESTRE

Alla Direzione Generale Territoriale
del Centro-Nord e Sardegna
Via Salaria, n. 1045
00138 ROMA

Alla Direzione Generale Territoriale
del Centro Sud
Via Argine, n. 422
80174 NAPOLI

Alla Direzione Generale Territoriale
del Sud e Sicilia
Via S.P. Modugno-Palese
70026 MODUGNO (BA)

Agli Uffici della Motorizzazione civile
LORO SEDI

Alla Divisione 5 ^ SEDE

Alla Divisione 7^ SEDE

p.c. Alla Regione Siciliana
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità
e dei trasporti
Area 4 - Coordinamento Uffici Motorizzazione
Civile
Via Notarbartolo, 9
90141 PALERMO

Alla Regione Valle D'Aosta
Servizio Motorizzazione Civile
Corso Battaglione, n. 24
11100 AOSTA

Alla Provincia Autonoma di Bolzano
Mobilità – Ufficio Patenti
Palazzo 3 B
Via Crispi 10
39100 BOLZANO

Alla Provincia Autonoma di Trento
Dipartimento lavori pubblici trasporti e reti
Servizio motorizzazione civile
Lungadige S.Nicolò 14
38100 TRENTO

Alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale mobilità, energia e
Infrastrutture di trasporto
Via Giulia, n. 75/1
34126 TRIESTE

OGGETTO: Contenzioso relativo all'art.126 bis

Si fa seguito alla circolare n. 60396 del 15 luglio 2010, con la quale sono state fornite indicazioni circa la predisposizione delle memorie per l'Avvocatura dello Stato per i ricorsi giurisdizionali avverso i provvedimenti di revisione e sospensione ex art.126 bis, per richiamare l'attenzione di codesti Uffici su quanto di seguito riportato.

Sulle questioni di più rilevante interesse nonché sulle recenti novità legislative è stata interessata l'Avvocatura Generale dello Stato che con nota n. 125405 del 12/04/2011 ha reso il proprio parere in proposito.

Si riportano qui di seguito le principali novità:

1- GIURISDIZIONE DEL GIUDICE DI PACE SUI PROVVEDIMENTI DI REVISIONE E SOSPENSIONE EX ART.126 BIS.

L'Avvocatura Generale dello Stato, sulla scorta della giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione in materia nonché delle più recenti decisioni del Consiglio di Stato, ha ribadito che la giurisdizione in materia di provvedimenti di revisione e sospensione ex art.126 bis c.d.s. appartiene al giudice ordinario ed in particolare al giudice di pace.

Quanto al regime processuale applicabile, l'Avvocatura ha ritenuto che:

- a) avverso il provvedimento di revisione ex art.126 bis il ricorso al giudice di pace debba essere proposto entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione ai sensi dell'art.204 bis c.d.s.;
- b) avverso il provvedimento di sospensione ex art.126 bis il ricorso al giudice di pace debba essere proposto entro il termine di trenta giorni dalla notificazione ai sensi dell'art.205 c.d.s..

Premesso che è in corso la modifica della clausola di impugnativa dei detti provvedimenti, si invitano gli Uffici in indirizzo, alla luce delle conclusioni dell'Avvocatura Generale, ad eccepire sempre, in caso di ricorso al Tar avverso i detti provvedimenti, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e, in caso di sentenza sfavorevole, di richiedere all'Avvocatura Generale dello Stato o alla Avvocatura distrettuale la proposizione dell'appello al Consiglio di Stato.

Si rinvia ai motivi a sostegno del difetto di giurisdizione già esposti nella precedente circolare n.60396 del 15 luglio 2010.

Si ritiene utile riportare un estratto della recente ord. 05796 del 18 dicembre 2010 della IV sez. del Consiglio di Stato che ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo relativamente ad un provvedimento di revisione ex art.126 bis trattandosi di controversia relativa a sanzioni accessorie, come tale devoluta alla competenza del Giudice di Pace ai sensi degli artt.204 bis e 205 del Codice della Strada. In particolare il Consiglio di Stato ha precisato che *“Considerato che la decurtazione dei punti di patente costituisce una sanzione amministrativa conseguente alla violazione di norme sulla circolazione stradale e che il contenzioso relativo all'applicazione di tale sanzione accessoria, nell'ambito del quale devono ricomprendersi anche le questioni relative all'erronea decurtazione del punteggio od alla mancata od intempestiva comunicazione della decurtazione stessa, deve ricondursi, ai sensi degli art.204-bis e 205 del d.lgs. n.285/92, alla giurisdizione del giudice competente in materia (giudice di pace), nella quale deve ritenersi rientrare anche la cognizione sul provvedimento vincolato di assoggettamento a nuovo esame di idoneità tecnica, consequenziale alla perdita totale del punteggio ai sensi del primo periodo del comma 6 dell'art.126 bis del citato D.Lgs, perlomeno allorquando, come appunto accade nel caso di specie, gli unici vizi dedotti in relazione ad esso attengano appunto alle predette questioni.....”*.

Tale sentenza potrà utilmente essere citata nei rapporti alle Avvocature distrettuali dello Stato in occasione dei ricorsi al Tar.

Si coglie l'occasione per sottolineare l'importanza della tempestiva e puntuale ottemperanza alle ordinanze istruttorie emesse dai vari Tar con le quali vengono richiesti elementi vari (es.verbali di contestazione con gli estremi di notifica, copia delle comunicazioni dell'Anagrafe, ecc.) al fine di evitare l'accoglimento dei ricorsi e la condanna alle spese a carico dell'Amministrazione.

Si rammenta che l'Amministrazione è tenuta a fornire gli atti e documenti richiesti in forza del dovere di collaborazione fra pubblici uffici e che l'ingiustificata inottemperanza è valutata dal giudice quale comportamento sintomatico, in applicazione dell'art.116 c.p.c.

Peraltro tale comportamento omissivo, oltre a gettare discredito sull'Amministrazione che proietta all'esterno una immagine di inefficienza, comporta altresì la condanna alle spese processuali con conseguenti profili di responsabilità amministrativa.

Vorranno pertanto codesti Uffici ottemperare tempestivamente alle richieste istruttorie dei Tar procurandosi i dati e le copie dei verbali presso gli Organi accertatori, come sopra detto, e quanto alle comunicazioni di decurtazione dei punti inviando copia della maschera del Simot dalla quale risultano trasmesse le singole variazioni di punteggio.

2- RICORSO GERARCHICO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI REVISIONE EX ART.126 BIS

L'art.22 della legge n.120/2010, al comma 1, lett.b), nel modificare il comma 6 dell'art.126 bis, prevede, tra l'altro "...Il terzo periodo è soppresso".

Il predetto terzo periodo, ora soppresso, statuiva relativamente al provvedimento di revisione ex art.126 bis che :*"Il relativo provvedimento, notificato secondo le procedure di cui all'articolo 201, comma 3, è atto definitivo."*

L'abrogazione del suddetto periodo comporta che il provvedimento di revisione sia oggi da qualificare quale atto non definitivo emanato dagli uffici periferici della motorizzazione aventi quale organo sovraordinato le Direzioni Generali Territoriali.

Ciò comporta, in applicazione dei principi generali e considerata la generalità del rimedio, come confermato dall'Avvocatura Generale dello Stato, la possibilità di esperire avverso tale provvedimento il ricorso gerarchico all'organo sovraordinato che, come detto, è identificabile nelle Direzioni Generali Territoriali competenti per territorio.

Stante le predette considerazioni si preannuncia che si sta provvedendo alla modifica della clausola di impugnativa del provvedimento di revisione ex art.126 bis che sarà del seguente tenore:

*"Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso gerarchico su carta bollata entro 30 giorni dalla data di ricezione alla Direzione Generale Territoriale..... Via.....
.....cap....."*

In alternativa può essere proposto ricorso al Giudice di Pace competente per territorio entro 60 giorni ai sensi dell'art.204-bis del codice della strada."

Si precisa che il provvedimento di sospensione ex art.126 bis è tuttora qualificato quale atto definitivo e conseguentemente avverso lo stesso non è proponibile ricorso gerarchico ma unicamente, come sopra detto, ricorso al giudice di pace ex art.205 c.d.s.

Pertanto le Direzioni Generali Territoriali dovranno istruire e decidere i ricorsi gerarchici avverso i provvedimenti di revisione ex art.126 bis nei termini previsti dal D.P.R. n. 1199/1971.

A tal fine potranno essere utilizzati gli schemi di decreto di decisione già in uso per i ricorsi gerarchici in materia di provvedimenti di revisione ex art.128 c.d.s., fermo restando che questa Direzione Generale è a disposizione per qualsiasi chiarimento o richiesta di supporto.

Resta ferma la competenza delle Regioni a statuto speciale che esercitano funzioni in materia di motorizzazione di istruire e decidere i detti ricorsi gerarchici attraverso gli organi che riterranno di individuare nell'ambito della propria struttura.

L'Avvocatura Generale dello Stato ha altresì precisato che avverso il decreto di rigetto del ricorso gerarchico proposto nei confronti del provvedimento di revisione ex art.126 bis è possibile esperire ricorso al Giudice di Pace entro i termini di cui all'art.204 bis (60 giorni dalla notifica) così come previsto per il provvedimento base.

Pertanto i decreti di rigetto dei detti ricorsi gerarchici dovranno contenere la seguente clausola di impugnativa: *"Avverso la presente decisione è ammesso ricorso al competente Giudice di Pace entro il termine di 60 giorni dalla notifica ai sensi dell'art.204 bis del codice della strada"*.

3- MANCATA COMUNICAZIONE DELLE DECURTAZIONI-PUNTI.

Come è noto, negli ultimi tempi si è assistito ad un aumento del numero di ricorsi in cui il principale motivo di doglianza è costituito dalla mancata comunicazione delle singole decurtazioni-punti tale comunque da impedire la partecipazione del ricorrente ai corsi di recupero punti ed evitare così la revisione.

L'Avvocatura Generale dello Stato ha, in primo luogo, condiviso le argomentazioni sostenute dall'Amministrazione contenute nel punto c) della circolare n. 60396 del 15 luglio 2010. Tali difese si basano fondamentalmente sulla avvenuta conoscenza delle decurtazioni punti tramite i verbali di infrazione (di cui è quindi necessario allegare copia) o, ancor di più, tramite la dichiarazione dei dati del conducente in cui il soggetto, oltre a dichiarare di essere stato alla guida del veicolo al momento dell'infrazione, si assume la responsabilità dell'infrazione anche ai fini della decurtazione dei punti.

Secondo l'Avvocatura Generale potrebbe invocarsi l'applicazione dell'art.21 octies della legge n.241/90 in base al quale "non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso".

L'omissione della comunicazione prescritta dunque non lede un interesse sostanziale considerato che la conoscenza della perdita dei punti è comunque acquisita dal destinatario attraverso la consegna dei verbali che ne riportano gli estremi.

In un caso analogo a quello ora in esame in cui era stata eccepita la mancata comunicazione delle singole decurtazioni dei punti il Tar del Lazio-Sez.III ter con sentenza n. 1482/2011 ha ritenuto che *"appare chiaro, quindi, che la ricorrente era ben a conoscenza della decurtazione dei punti patente, in quanto in ogni verbale è riportata la decurtazione subita per la violazione contestata"*.

Pertanto il conducente, a conoscenza della decurtazione in quanto riportata nel verbale, anche ammessa la non ricezione della comunicazione di decurtazione ben può attivarsi, così come previsto dall'art.126 bis , 3° comma, per conoscere il saldo punti ed ottenere una ristampa della comunicazione al fine di poter partecipare al corso di recupero punti.

Per tali casi risulta di estrema utilità l'ord. n.403/2011 del Consiglio di Stato, IV Sez., che ha chiaramente statuito che dall'obiettiva circostanza dello stato di totale esaurimento del punteggio, come nel caso in esame, discende la conseguenza della inderogabile necessità di sostenere l'esame di idoneità tecnica e che risulta irragionevole far derivare dalla mancanza delle comunicazioni di decurtazione l'esonero per il ricorrente di assoggettarsi alla verifica della sua idoneità alla guida in dipendenza delle sanzioni da lui riportate e non contestate.

Appare altresì opportuno inserire nei rapporti da inviare alle Avvocature distrettuali in occasione dei ricorsi al Tar avverso il provvedimento di revisione ex art.126 bis, oltre a tutte le altre argomentazioni, la seguente precisazione:

"Nella denegata ipotesi in cui il Tar dovesse ritenere il ricorso fondato, si precisa che l'unico effetto derivante dall'annullamento del provvedimento di revisione è quello di autorizzare il ricorrente alla frequenza di uno o più corsi di recupero punti, ripristinando così la situazione in cui si sarebbe trovato se avesse ricevuto tempestivamente le comunicazioni di decurtazione, rimanendo comunque esclusa la riattribuzione del punteggio che non può essere incisa dalla sentenza del Tar."

In ogni caso, secondo l'Avvocatura Generale, è necessario, in caso di sentenze sfavorevoli per mancata comunicazione delle decurtazioni, proporre appello al Consiglio di Stato, con richiesta di sospensione dell'esecuzione, eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Ciò premesso si preannuncia che sono allo studio modifiche legislative e/o del decreto che regola l'accesso ai corsi di recupero punti allo scopo di risolvere tale questione.

4- COMPORTAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE IN CASO DI ANNULLAMENTO GIURISDIZIONALE DEL PROVVEDIMENTO DI REVISIONE E DI PERDURANTE SITUAZIONE DI AZZERAMENTO DEL PUNTEGGIO.

Appare opportuno affrontare nuovamente la questione relativa ai casi in cui il Tar, nonostante le precisazioni difensive e le allegazioni di atti sopra dette, annulli il provvedimento di revisione della patente ex art.126 bis.

Al riguardo possono sinteticamente individuarsi due ipotesi:

- a) il ricorso viene accolto per pendenza di impugnativa avverso i verbali di contravvenzione o addirittura per sentenze di accoglimento dei ricorsi sempre relative ai verbali di infrazione. Premesso che tali casi dovrebbero essere risolti in via preventiva in sede di comunicazione di avvio del procedimento o comunque non appena si ha notizia della pendenza del ricorso avverso il verbale, codesti Uffici dovranno interessare, qualora non sia stato già fatto, l'Organo accertatore che ha inserito la decurtazione dei punti nonostante la pendenza del ricorso avverso il verbale o addirittura la sentenza di annullamento del verbale affinché provveda allo storno dei punti illegittimamente decurtati. Ovviamente l'Ufficio provvederà ad annullare il provvedimento di revisione. Resta salva la valutazione di ogni singolo caso relativamente alla specifica situazione (ad es. già avvenuta effettuazione dell'esame di revisione, ecc.) anche ai fini di un eventuale appello.
- b) Il ricorso viene accolto per mancata comunicazione delle decurtazioni dei punti che ha impedito la frequenza ai corsi di recupero punti.
In tali casi, esclusa la riattribuzione del punteggio, l'Avvocatura Generale ha precisato che è opportuno proporre comunque appello al Consiglio di Stato con richiesta di sospensione dell'esecuzione della sentenza eccependo in primo luogo il difetto di giurisdizione e, a seconda dei casi, nel merito le considerazioni esposte nella precedente circolare nonché quelle sopra esposte.
Qualora l'appello al Consiglio di Stato non venga proposto o, se proposto, non venga concessa la sospensione dell'esecuzione della sentenza del Tar o in tutti gli altri casi in cui debba comunque darsi esecuzione alla sentenza del Tar, si conferma quanto già previsto nella precedente circolare e cioè che il ricorrente debba essere messo, in via eccezionale, in condizioni di frequentare uno o più corsi di recupero punti ripristinando così la situazione in cui si sarebbe trovato se avesse ricevuto la comunicazione dell'Anagrafe.
Qualora il ricorrente vittorioso, che dovrà essere informato e autorizzato da codesti Uffici della possibilità di frequentare corsi di recupero punti, non provveda in un tempo congruo a frequentare detti corsi, codesti stessi Uffici dovranno rimettere un nuovo provvedimento di revisione con una più corposa motivazione che riporti tutti gli estremi dei verbali che hanno contribuito all'azzeramento, gli estremi di notifica e la accertata definitività degli stessi, la possibilità concessa e non utilizzata di frequentare i corsi di recupero ed infine l'ordine di sottoporsi agli esami di idoneità tecnica.

Ciò allo scopo di evitare ingiustificate situazioni di vantaggio ed evidenti elusioni della norma sulla patente a punti la cui finalità è principalmente quella della tutela della sicurezza della circolazione stradale.

In tal senso si è altresì espressa l'Avvocatura Generale che, ferme le peculiarità di ogni singola fattispecie, ha ritenuto corretto procedere alla riedizione del potere amministrativo emanando un nuovo provvedimento di revisione.

Resta inteso che ogni situazione va esaminata singolarmente con riferimento alla esatta situazione di fatto e di diritto.

Si pregano gli Uffici in indirizzo di attenersi alle indicazioni sopra riportate al fine di contenere il più possibile il contenzioso in materia o quantomeno di limitare le condanne dell'Amministrazione e si resta a disposizione per ogni ulteriore eventuale chiarimento o suggerimento.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Arch. Maurizio VITELLI)



SB/

